**Ordine Avvocati della Spezia**

**Nuovo regolamento della pratica forense**

***La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia, nonchè a fargli apprendere e rispettare i principi etici e deontologici. La pratica forense deve essere svolta con assiduità,diligenza,dignità,lealtà e riservatezza.***

**Articolo 1. Definizione**

Ai fini del presente regolamento s'intende per "**praticante** " chi sta svolgendo l'*iter*  formativo previsto dall'art. 3 comma 5 D. L. 13 agosto 2011 nr. 138 ( convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011 n.148 ) e dall'art.6 D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 e norme ad esse collegate ; si intende per " **dominus"** l'avvocato che ammette il praticante a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica.

**Articolo 2. Domanda di iscrizione alla pratica forense**

1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciali dei praticanti, unitamente ai documenti richiesti dall'art.1 del R.D. 22 gennaio 1934 n.37, deve depositare una dichiarazione nella quale sia espressamente specificato se :

* svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo;
* svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali
* frequenta corsi post universitari
* effettua servizio militare o civile

2) In tali casi, la pratica è autorizzata qualora le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. L'eventuale modifica di tali modalità dovrà essere tempestivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine. .

3) Il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato, presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’Ordine.

**Articolo 3. Requisiti dell'avvocato.**

1) L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio,deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno 5 anni ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alle sue finalità.

2) Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti,salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato in relazione ai criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del CNF previsto dal D.P.R 137/12, art.6,co.3.

**Articolo 4 . Dichiarazione dell'avvocato.**

A corredo della domanda il praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso,sotto la propria personale responsabilità dovrà :

1. indicare in nome ed il numero di altri eventuali praticanti
2. indicare la sistemazione all'interno dello studio ;
3. garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche ;
4. escludere lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

**Articolo 5. Durata ed interruzione della pratica**

1) La durata del tirocinio è stabilita in 18 mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell'art.17 n.5 R.D.L. 27 novembre 1933.

2) Il compimento del tirocinio deve avere carattere continuativo . L' interruzione della pratica per oltre sei mesi senza giustificato motivo, comporta la cancellazione. Il praticante , quando ricorre un giustificato motivo, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione all'interruzione della pratica - per un periodo superiore ai sei mesi e per la durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

 3) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell’art.2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

Ai fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'ordine può altresì valutare, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 191/90, la partecipazione ad altri corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.

 Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art.16 del D. L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui all'ordinamento professionale vigente

4) L’eventuale frequenza dei corsi di cui ai precedenti commi, attestata favorevolmente dal rilascio del relativo diploma o equipollente certificato di idoneità o partecipazione, ai fini della efficacia sostitutiva dell’anno di pratica. Il rilascio del certificato di compiuta pratica non potrà avvenire in epoca anteriore allo scadere dei 18 mesi di pratica, da computarsi a decorrere dal giorno di iscrizione nel Registro dei Praticanti, ovvero dalla data di iscrizione ai corsi di cui ai precedenti commi.

**Articolo 6. Libretto della pratica**

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre,per la durata di 18 mesi dalla delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il libretto va compilato con 3 tipi di annotazioni :

1) udienze del dominus o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato ; nel caso in cui , per completare il numero delle udienze il praticante dovesse presenziare ad udienze di avvocati non facenti parte dello studio dove svolge la pratica, è necessario il consenso del legale presente all'udienza ;

2) gli atti giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di dieci, alla cui redazione il praticante abbia partecipato ;

3) le questioni giuridiche di maggior interesse, nel numero minimo di cinque, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato.

Il libretto deve essere sottoscritto dal praticante e dal dominus presso il quale la pratica è svolta.

**Articolo 7. Annotazione delle udienze**

1) Le udienze annotate devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva. Non è consentito annotare più di tre udienze nel medesimo giorno.

2) La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica,previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Consigliere Segretario o da altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente. A tal fine debbono essere indicati, per ciascuna udienza, la data il numero di ruolo,l'autorità giudiziaria,una succinta descrizione dell'attività svolta .

3) Il praticante che frequenti uno Studio Legale presso il quale viene svolta attività professionale specializzata ed esclusiva non può trascurare lo svolgimento della pratica anche negli altri fondamentali settori del diritto sostanziale e processuale. È perciò consentito al praticante di partecipare ad udienze trattate da altri avvocati, possibilmente dello stesso Studio Legale, o, in caso diverso, anche di altri Studi, purché i professionisti interessati siano stati previamente informati.

4) In relazione a quanto previsto dal precedente comma 3) è fatto assoluto divieto ai praticanti ottenere il visto del Giudice o del Cancelliere all’esito dello svolgimento dell’udienza, senza che abbiano previamente ottenuto il consenso del professionista cui l’udienza si riferisce.

**Articolo 8. Annotazioni delle altre attività svolte**

1) Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio:atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.

2) Al Consiglio dell'Ordine,in sede di colloquio, deve produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, di almeno tre atti che il praticante ha indicato nel libretto.

 3) Gli atti predisposti dal praticante dovranno riguardare sia il diritto civile, sia il diritto penale, e, possibilmente, anche il diritto amministrativo .

**Articolo 9. Annotazione delle questioni giuridiche**

1) Delle questioni giuridiche trattate, almeno tre, deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

2) Le questioni giuridiche trattate, al pari delle udienze e degli atti predisposti, dovranno riguardare sia il diritto civile, sia il diritto penale, e, possibilmente, anche il diritto amministrativo.

**Articolo 10. Visto semestrale**

1) Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali.

2) Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4).

3) La presentazione del libretto presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire non oltre il quindicesimo giorno dalla fine del relativo semestre e determinerà la convocazione, da parte del Consiglio dell’Ordine, ai colloqui di cui al successivo articolo 11.

Il mancato rispetto del termine dei 15 giorni dalla scadenza del semestre per l'esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di pratica,salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine.

4) Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

**Articolo 11. Compiuta pratica- Relazioni e colloqui semestrali**

1) Al termine dei 18 mesi di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

2) Al termine del primo e del secondo semestre di pratica forense il praticante dovrà sostenere un colloquio davanti al Consiglio dell’Ordine (o davanti ad una sua commissione composta da non meno di due componenti), avente ad oggetto le questioni trattate nel corso della pratica forense, nonché questioni pratiche di diritto sostanziale e processuale, civile, penale, amministrativo e di deontologia forense.

3) Lo scopo dei colloqui è quello di accertare e verificare l’effettività della pratica e l’indispensabile conoscenza dei principi e dei precetti deontologici di cui al vigente Codice Deontologico Forense.

**Articolo 12. Trasferimento di studio.**

1) Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione

dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 3, e con dichiarazione dell’avvocato presso il quale, sino a tale momento, è stata svolta la pratica, anche ai fini dell’accertamento della effettività della stessa.

2)L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di compiuta pratica.

3) Nel caso in cui il praticante, senza giustificato motivo, abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

**Articolo 13. Mancata o tardiva presentazione del libretto**

1) In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

2) È comunque facoltà del Consiglio dell’Ordine, in caso di mancato superamento del colloquio semestrale, invitare il praticante allo svolgimento differito di ulteriore colloquio. Tale differimento può comportare, a discrezione del Consiglio dell’Ordine, il mancato riconoscimento della validità e della effettività del semestre.

3) In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data.

4)Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

**Articolo 14. Scuole Forensi**

1) Le Scuole Forensi organizzate o patrocinate dal Consiglio dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli dell’Ordine distrettuali o interdistrettuali, sono utili integrazione della pratica e la frequenza alle stesse è raccomandata e favorita dal Consiglio dell’Ordine.

2) La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

**Articolo 15. Pratica ex art. 8 D.P.R. 101/990**

1) A tutti gli adempimenti di cui agli articoli precedenti sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, hanno optato per svolgere la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato.

2) Essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, adeguatamente documentati. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica

**Articolo 16. Pratica in altri Paesi dell'Unione Europea**

1) La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di 1 semestre, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine.

2) A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto.

3) Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Dovrà dare anche prova dell’avvenuta partecipazione a quaranta udienze per ogni semestre trattate dal dominus, così come previsto dal presente Regolamento.

4) Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all’estero, o non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

**Articolo 17 .Praticanti abilitati al patrocinio**

1) Trascorso un anno dall'inizio della pratica, il praticante può presentare domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio.

L'abilitazione al patrocinio perde efficacia decorsi cinque anni dal primo anno di pratica ed il Consiglio dell'Ordine provvede alla relativa cancellazione dall'elenco dei Patrocinatori.

2) Nella domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

 3) Il praticante iscritto nel registro speciale e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall’art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.

4) L’attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all’ambito del distretto di appartenenza.

5 ) I praticanti abilitati al patrocinio sono tenuti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense del 13.07.2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni, all’obbligo formativo e saranno soggetti al controllo ed alla verifica del Consiglio dell’Ordine secondo quanto previsto dal Regolamento medesimo, mentre i praticanti che non siano abilitati al patrocinio, ossia coloro che non abbiano fatto richiesta di abilitazione al patrocinio, o coloro che non abbiano ancora maturato il primo anno di pratica non sono tenuti all’obbligo formativo. Tuttavia il Consiglio dell’Ordine promuove e raccomanda la partecipazione dei praticanti agli eventi connessi alla formazione permanente, con particolare riguardo a quelli relativi alla Deontologia Forense ed alla Previdenza Forense.

**Articolo 18. Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica. Poteri del Consiglio**

1) Il Consiglio dell’Ordine può:

a) chiedere l’esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;

b) accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni anche mediante opportune verifiche presso le Cancellerie ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo, con il professionista ( o i professionisti) presso il cui Studio è svolta la pratica, ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, utilizzando ogni altro metodo ritenuto più idoneo;

c) promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento o di quelle dettate dal Codice Deontologico;

d) autorizzare il praticante, il quale ne abbia formulato istanza per giustificato motivo, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

e) L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, comporterà conseguenze disciplinari a carico del praticante ed anche del professionista presso il quale la pratica è svolta, qualora ne sia accertata la diretta e personale responsabilità. In particolare, il professionista è impegnato moralmente e deontologicamente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

**Articolo 19. Diritti ed obblighi del praticante nei confronti dell'avvocato.**

1) Nell’attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all’avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2) Il praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio.

3) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell’ambito dell’attività dello studio legale.

4) L’avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il praticante che ne richieda il parere.

5) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l’attività svolta a favore dell’avvocato presso cui svolge la pratica.

6) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

7) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l’approfondimento personale di problematiche giuridiche.

8) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.

9) Il praticante è assoggettato agli stessi doveri che il vigente Codice Deontologico Forense prevede per gli Avvocati, ed egli è tenuto allo svolgimento della pratica nel massimo rispetto della Costituzione e dei valori da essa previsti e tutelati, delle Leggi, delle Istituzioni, della Avvocatura, della Magistratura, del personale di cancelleria, dei cittadini e di tutti coloro con i quali si pongono quotidianamente in relazione.

12) Il praticante è tenuto ad un comportamento consono al ruolo rivestito, ad un abbigliamento e ad un aspetto fisico altrettanto consoni e rispettosi.

**Articolo 20. Entrata in vigore**

 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine e sostituirà il precedente Regolamento, salve le specifiche deroghe in esso previste.

Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti a mezzo di posta elettronica, fermo restando che l’avvenuta affissione presso la bacheca del Consiglio dell’Ordine, della quale si darà adeguata pubblicità, sarà sufficiente a ritenerlo conosciuto da tutti gli Avvocati, i Patrocinatori ed i Praticanti, che saranno tenuti a rispettarlo, ad osservarlo e ad attuarlo.

**Articolo 21. Norme transitorie**

I praticanti che abbiano iniziato la pratica forense in epoca anteriore all’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno ad esso uniformarsi e, se del caso, produrre la documentazione integrativa necessaria, entro il termine di 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Gli avvocati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già ammesso a frequentare il proprio studio più di due praticanti possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.

Deliberato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 24.06.2014

 Il Presidente F.TO Il Segretario F.TO